



## **TRIBUNALE DI VASTO**

Ufficio di Presidenza

Tel. 0873/304734 – Fax 0873/69759

email: [tribunale.vasto@giustizia.it](mailto:tribunale.vasto@giustizia.it)

---

Prot.

Vasto, lì 4.5.2020

*OGGETTO: Protocollo per le udienze civili in modalità ordinaria per procedimenti esclusi dalla sospensione.*

*Ai giudici professionali ed onorari del Tribunale – Sede  
Al Procuratore della Repubblica- Sede  
Al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Vasto*

*Il 29 aprile u.s. ho sottoscritto insieme al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto il Protocollo allegato in oggetto. Si allega altresì il modulo che deve essere compilato dalle parti in presenza di un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto.*

*Il Protocollo è frutto dell'interlocuzione tra molti giudici, i Presidenti dei Tribunali e i rappresentanti dei vari Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto.*

*Il Protocollo è stato redatto secondo quanto stabilito dall'art.83, comma 6, D.L. 17.3.2020 n.18, convertito con modificazioni con la L.24.4.2020 n.27, e quindi d'intesa con la Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, che hanno sentito l'autorità sanitaria regionale.*

*Quanto alle linee guida cui devono attenersi i giudici di questo Tribunale nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi dell'art.83, comma 7 lett. d), n.18, convertito con modificazioni con la L.24.4.2020 n.27, si dispone quanto segue:*




- *i procedimenti civili che sono indicati nel protocollo sono trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h), n.18, convertito con modificazioni con la L.24.4.2020 n.27, quindi con trattazione scritta;*
- *ad essi devono aggiungersi quelli fissati per la discussione e decisione ai sensi dell'art.702 bis c.p.c.;*
- *all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali è ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, possono essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, può fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la L.24.4.2020 n.27;*
- *può inoltre disporsi la trattazione tramite collegamenti da remoto nel caso in cui il giudice, anche su richiesta delle parti, valuti assolutamente necessaria la trattazione orale della causa mediante collegamento in videoconferenza;*
- *con le stesse modalità possono essere trattati i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183, comma 7, c.p.c. anche a decorrere dal 12 maggio p.v.;*
- *per i procedimenti di separazione consensuale l'udienza deve essere celebrata da remoto, mentre per quelli di divorzio congiunto si può provvedere con trattazione scritta, utilizzando il modulo allegato;*
- *dal 12.5.2020 al 31.7.2020 ovvero fino a diverso periodo che la legge eventualmente indicherà, gli avvocati possono trasmettere/depositare gli accordi di negoziazione assistita in materia familiare alla Procura della Repubblica di Vasto per l'autorizzazione/nullaosta, previsti dalla L. 162/2014, attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata [prot.procura.vasto@giustiacert.it](mailto:prot.procura.vasto@giustiacert.it);*
- *per tutte le udienze in cui non è possibile rispettare i termini del Protocollo, di cui all'art. 1 comma 2 e alla lett. h) n.1 delle udienze civili tramite trattazione scritta, il giudice procede al rinvio d'ufficio;*

- *le presenti linee guida hanno efficacia sino al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art.3, lett. h, D.L. 30.4.2020 n.28 .*

*Il Presidente*

*Dr. Bruno Giangiaco*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Giangiaco', written in a cursive style.

## PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI

PER IL PERIODO 12.5/30.6.2020 SALVO PROROGHE

### **UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA PER PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE**

I procedimenti previsti dall'art.83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti -, che richiedono la partecipazione personale delle parti, sono trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza deve essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:


- 1) Le **udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi** sono trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione può avvenire, se non è possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicano le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le **udienze collegiali in materia di famiglia e persone** sono trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avviene tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avviene con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per **ogni altro procedimento** la trattazione in udienza avviene preferibilmente e ove possibile tramite *collegamento da remoto* o in alternativa con modalità ordinaria.

### **UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Sono trattati con tale modalità, con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- a) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- b) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- c) per la *discussione orale ex art.281 sexiesc.p.c.*,



1



- d) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- e) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, anche nella fase di *reclamo*,
- f) per i procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi, per le modalità di fissazione udienza e svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di adempimenti di cui al successivo **punto 1.4**, i procuratori delle parti depositano, altresì, nel fascicolo *documento* proveniente da ciascuna delle parti *vidimato* dal difensore contenenti le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, è fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (in allegato modulo di attestazione)*;

nonché:

- g) i *procedimenti dichiarati urgenti*, su *istanza di parte*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di *rinuncia a comparire* delle medesime.


Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dall'**1.6.2020**:

- h) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle *richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c.*.

### **1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento*".

1. I collegamenti da remoto sono organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia, l'applicazione Microsoft Teams.



2. *Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice emette un provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 7 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.*

3. Il provvedimento contiene l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della *Cancelleria* alle parti costituite, possono essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento contiene altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso possono accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. *I procuratori delle parti almeno 4 giorni prima dell'udienza depositano nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo.*

5. Il giudice ha cura di fissare le *udienze da remoto* ad orari distinti e congruamente distanziati.

6. La *Cancelleria* provvede ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".


## 2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*".

Nel verbale di udienza il giudice:

1. **prende atto** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n.247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del *tesserino professionale* e le parti di *documento di identità, tesserino e documento di identità* che devono essere esibiti su richiesta del giudice;

2. qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice **contatta** quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*,



per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

**3. prende atto** della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presentificamente soggetti non legittimati;

**4. adotta** i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

**5.** il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, devono **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplina** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata la registrazione dell'udienza**;

**6. l'esibizione di documenti in udienza** può avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e vale come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, deve avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, approntano una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

**7.** in caso di **malfunzionamenti**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice deve rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

**8.** al termine dell'udienza il giudice **invita** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

**9.** il giudice **dà lettura del verbale di udienza**, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;



4



10. se **all'esito della discussione** occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'*udienza da remoto* (per l'ingresso virtuale in *camera di consiglio*), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

### **UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA**

- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020

Sono trattati con tale modalità (alternativa a quella, preferibile, tramite collegamenti da remoto) , con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- A) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- B) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C) per la *discussione orale ex art.281 sexiesc.p.c.*,
- D) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- E) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di **reclamo**, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- F) per procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'**udienza presidenziale**; in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza **documento** proveniente dalle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti **attestazioni**: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*;

5) che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione);

nonché:


**G)** i **procedimenti dichiarati urgenti**, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime.

Sono, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dall'**1.6.2020**:

**H)** i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza:

- 1) almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;  
con il medesimo decreto nell'ipotesi di cui alla lett. A) assegna alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;
- 2) la Cancelleria provvede a **comunicare**, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il giudice può: **a)** mantenere la data di udienza già fissata; **b)** stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c)** fissare una data ex novo;
- 4) il provvedimento del giudice è adottato "fuori udienza" successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice ha cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;




- 5) il giudice, alla data fissata per l'udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto disintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) Il mancato deposito della memoria è considerato quale mancata partecipazione all'udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) il giudice non deve redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta è attestato dal *Dirigente della Cancelleria* sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Vasto 29 aprile 2020


Il Presidente del Tribunale di Vasto



Il Procuratore della Repubblica di Vasto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto



**Al Tribunale di Vasto**

Il/La sottoscritto/a

..... nato/a.....il.....,

res o dom. in ....., via .....

titolo di studio ....., professione .....

Documento di riconoscimento..... n. ....

rapp.to/a e difeso/a da .....

indirizzo email .....

**premesse** che in data ..... ha presentato/a ricorso per separazione consensuale/ divorzio congiunto,

**preso atto** che è stata fissata per la comparizione delle parti ed il tentativo di conciliazione l'udienza del .....

**DICHIARA**

- che non intende riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare;
- che rinuncia a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione;
- che conferma le condizioni del ricorso già proposto;
- di essere consapevole che nel caso in cui il *Tribunale* dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovrà comparire personalmente;
- che rinuncia sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su sua espressa richiesta.

Sottoscrizione della parte

.....

Sottoscrizione del difensore

.....